

**BOZZA DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLA DELIBERA DI PIANO DI RIACQUISTO  
DI AZIONI PROPRIE (BUYBACK)**





Il Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A. (di seguito, rispettivamente il “Consiglio” e “GALA”) intende proporre all’Assemblea un piano di riacquisto di azioni proprie (*buyback*), avente le caratteristiche di seguito riportate.

## **1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all’acquisto di azioni proprie.

In particolare, con l’acquisto di azioni proprie, la società intende:

- sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato;
- creare un cd. “magazzino titoli” ammessa dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, al fine di
  - i. disporre di azioni da utilizzare come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni nell’interesse della Società e
  - ii. costituire la provvista necessaria al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, né intenzionalmente finalizzate ad operazioni di delisting della Società.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione**

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto anche in più tranches, di azioni ordinarie GALA prive di valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie GALA di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, ai sensi dell’articolo 2357 c.c. la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili



distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità indicate al paragrafo precedente, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo .

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di GALA ammonta a Euro 16.118.256 ed è suddiviso in n. 16.118.256 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Alla stessa data, GALA non detiene azioni proprie. Le società controllate da GALA non detengono azioni della Società.

### **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.**

Come sopra indicato al paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da GALA, tenuto anche conto delle azioni ordinarie GALA eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da GALA.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.



## **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile e quindi, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo GALA il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto. Nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo GALA il giorno di borsa aperta precedente l'annuncio al pubblico.

## **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati nel rispetto dall'art. 132 del TUF e 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia-MAC, dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) e delle disposizioni eventualmente applicabili quali la Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali (ivi inclusa, tra l'altro, ove applicabile, la delibera Consob 16839/2009).

In particolare gli acquisti devono essere effettuati, anche per mezzo di un Intermediario, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto, e quindi (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.

Degli acquisti e delle disposizioni saranno date comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 del regolamento AIM Italia.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società



mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito se così stabilito in detti programmi; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

